

DIRITTO SOCIETARIO

“Business judgment rule” applicabile anche alle scelte organizzative

di Fabio Landuzzi



Seminario di specializzazione
**LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE**
Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!
accedi al sito >

Con **Il Caso n. 7/2020, Assonime** porta all'attenzione l'interessante **ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma** in sede cautelare, in cui si affronta il tema della **responsabilità dell'amministratore** di società anche per un profilo inerente **l'adeguatezza degli assetti organizzativi** adottati nell'impresa, in attuazione di quanto prescritto dall'[articolo 2381 cod. civ.](#)

La questione è di **grande interesse** sotto molteplici profili.

Prima di tutto, in quanto, come evidenzia Assonime, viene affrontato in chiave giurisprudenziale – seppure in una fase cautelare - la questione della **applicazione della c.d. Business judgment rule** (in breve, “BJR”) nella valutazione del profilo di **responsabilità degli amministratori**, avuto riguardo alla adozione di **assetti organizzativi adeguati** per l'impresa; in secondo luogo, perché proprio l'adeguatezza degli assetti organizzativi ha assunto oggi un profilo di spiccato interesse e di rilevanza, per effetto delle disposizioni di cui all'[articolo 2086, comma 2, cod. civ.](#), novellato dal **Codice della Crisi di impresa** che, come noto, impone agli amministratori di adottare **assetti organizzativi adeguati a prevenire la crisi**.

È in particolare interessante osservare che il Tribunale, pur rilevando un profilo di responsabilità in capo all'amministratore citato in giudizio, prende **posizione favorevole all'applicazione della BJR** anche ai fini della **non sindacabilità** delle scelte operate dagli amministratori in merito alla **definizione degli assetti organizzativi** dell'impresa, laddove questi risultino **conformi a criteri di legittimità e di ragionevolezza**.

La responsabilità dell'amministratore, quindi, anche rispetto alla adozione dell'assetto organizzativo dell'impresa, non può essere giudicata nel generico **presupposto della non commissione di errori**, bensì per via di una **colposa violazione degli obblighi** che la legge gli

impone.

Una valutazione, questa, che deve tuttavia essere compiuta **non con un approccio ex post**, bensì *ex ante*, ovvero avendo come riferimento quelle **circostanze che esistevano al momento** del compimento di quell'atto, o dell'omissione, che potrebbe aver cagionato un danno alla società.

Assonime evidenzia come questo approccio sia già ampiamente ribadito in **giurisprudenza**, quando si ha riguardo alle **scelte gestionali**, mentre assai meno ricorrente è la sua applicazione quando si tratta di **scelte organizzative** compiute dall'amministratore.

La BJR, come delineato da un **ampio filone giurisprudenziale citato da Assonime**, richiama la **insindacabilità delle scelte gestionali** degli amministratori quando **non vi è stata omissione delle cautele**, delle **verifiche** e delle **informazioni preventive**, che sono **normalmente richieste** per assumere quel tipo di scelta di cui si tratta.

Quindi, all'amministratore può essere imputata la responsabilità di non aver preventivamente apprezzato con la **dovuta diligenza i margini di rischio** connessi all'operazione compiuta, e di non aver assunto un **processo decisionale razionale**.

Ed è proprio il **processo decisionale** ad essere la fonte di innesco dell'eventuale responsabilità dell'amministratore, laddove manchi degli elementi sopra delineati.

Circa l'applicazione della BJR anche alla definizione degli assetti organizzativi dell'impresa, Assonime richiama l'esistenza di **posizioni contrapposte in dottrina**.

Chi propende per la sua applicazione – tesi a cui accede anche l'ordinanza del Tribunale di Roma, che è oggetto del documento qui in commento – sottolinea come si tratta pur sempre di **una scelta di gestione**, anzi **fra le più strategiche**; peraltro, l'assetto organizzativo adeguato è sì **un obbligo** gravante sugli amministratori, ma **“non predeterminato nel suo contenuto”**.

Quindi, anche le scelte compiute dagli amministratori nell'approntare l'organizzazione dell'impresa sarebbero soggette alla BJR, così che non sarebbero sindacabili **purché siano razionali, non connotate da imprudenza** e compiute dalle **verifiche preventive** imposte dalla **diligenza professionale**.

A favore di questa tesi deporrebbe anche il disposto civilistico che parla infatti di **“adeguatezza”**, lasciando aperto un inevitabile **marginale di discrezionalità** nell'operato degli amministratori nel definire l'assetto ritenuto, appunto, adeguato all'impresa in quella particolare circostanza.

Quindi, anche la valutazione delle scelte organizzative degli amministratori sarebbe da compiersi sotto il profilo della **disamina del processo decisionale** dagli stessi compiuto.